

ZONA GEOGRAFICA	REGIONE
CENTRO	ABRUZZO
SUD E ISOLE	BASILICATA
SUD E ISOLE	CALABRIA
SUD E ISOLE	CAMPANIA
NORD	EMILIA ROMAGNA
NORD	FRIULI VENEZIA GIULIA
CENTRO	LAZIO
NORD	LIGURIA
NORD	LOMBARDIA
CENTRO	MARCHE
SUD E ISOLE	MOLISE
NORD	PIEMONTE
SUD E ISOLE	PUGLIA
SUD E ISOLE	SARDEGNA
SUD E ISOLE	SICILIA
CENTRO	TOSCANA
NORD	TRENTINO ALTO ADIGE
CENTRO	UMBRIA
NORD	VALLE D'AOSTA
NORD	VENETO

18A01826

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 febbraio 2018.

**Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio INNOVHUB Stazioni Sperimentali per l'Industria – Area SSOG, in Milano, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.**

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV  
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d*);


Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;



Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 21 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 159 del 9 luglio 2013 con il quale al laboratorio Innovhub stazioni sperimentali per l'industria – Area SSOG, ubicato in Milano, Via Giuseppe Colombo n. 79, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 20 febbraio 2018;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 22 gennaio 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia – L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento.

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Innovhub Stazioni sperimentali per l'industria – Area SSOG, ubicato in Milano, Via Giuseppe Colombo n. 79, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 7 febbraio 2022 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Innovhub Stazioni sperimentali per l'industria – Area SSOG, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia – L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.


3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 febbraio 2018

Il dirigente: POLIZZI



ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Tocoferoli Tocopherols (5 - 3000 mg/kg)	MI-SSOG 31 Rev. 4 2015
2 Gliceril monopalmitato - 2 Glyceryl monopalmitate (0,1 - 3,0 %)	COI/T.20/Doc. n. 23 2006
2 Gliceril monopalmitato - 2 Glyceryl monopalmitate (0,1 - 3,0 %)	Reg. CEE 2568/1991 allegato VII + Reg. CE 702/2007
Acidi grassi liberi, metodo a freddo (espressi come acido oleico) Free fatty acid, cold method (as oleic acid) (0,01 - 20,0 % acido oleico)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II – Reg. CE 702/2007 + Reg. UE 1227/2016 allegato I
Acidi grassi liberi, metodo a freddo (espressi come acido oleico) - Free fatty acid, cold method (as oleic acid) (0,01 - 20,0 % acido oleico)	COI/T.20/Doc. n. 34 2015
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto - Spectrophotometric investigation in the ultraviolet (K232 1,30 - 4,00 K270 0,07 - 2,00 ?K 0,00 - 0,20)	COI/T.20/Doc.No 19/Rev. 3 2015 + Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 1833/2015 allegato III
Cere - Waxes (30 - 650 mg/kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato IV + Reg. CEE 183/1993 + Reg. CE 177/1994 + Reg. CE 702/2007 + COI/T.20/Doc. n. 18/Rev. 2 2003 + NGD C80 - 2002
Differenza tra contenuto effettivo e contenuto teorico di triacilgliceroli con ECN42 - Difference between actual and theoretical content of triacylglycerols with ECN42	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVIII + Reg. UE 299/2013 allegato II + COI/T.20/Doc.n.20/Rev.3 2010
Esteri metilici degli acidi grassi - Fatty acids methyl esters (ogni singolo acido grasso $\geq 0,01$ % Acidi trans octadecenoici $\geq 0,01$ - 2 % Acidi trans octadecadienoici $\geq 0,01$ - 2 % Acidi trans octadecatrienoici $\geq 0,01$ - 2 %)	Reg. CEE 2568/1991 allegato X + Reg. UE 1833/2015 allegato IV
Indice di perossidi - Peroxide value (0,1 - 30 meq O <sub>2</sub> /kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato III + Reg. UE 1784/2016 allegato III
Metilesteri degli acidi grassi mediante gascromatografia - Fatty acid methyl esters by gas chromatography (Ogni singolo acido grasso $\geq 0,01$ % Acidi trans octadecenoici $\geq 0,01$ - 2 % Acidi trans octadecadienoici $\geq 0,01$ - 2 % Acidi trans octadecatrienoici $\geq 0,01$ - 2 %)	Final Draft COI/T.20/Doc. No 33 Februray 2015
Numero di perossidi Peroxide value (0,1 - 30 meq O <sub>2</sub> /kg)	COI/T.20/Doc. n. 35 2016
Steroli e dialcoli triterpenici (composizione/contenuto) - Sterols and triterpene dialcohols (composition and content) (ogni singolo Sterolo $\geq 0,1$ % Dialcoli triterpenici (Eritrodiole + Uvaolo) 0,1 - 30,0 % Contenuto totale 900-5000 mg/Kg)	COI/T.20/Doc. n. 30/Rev. 1 2013 + Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. UE 1348/2013 allegato IV + Reg. UE 1833/2015 allegato II
Biofenoli mediante HPLC Biophenols (HPLC method) (30- 800 mg/kg) (30- 800 mg/kg)	NGD C 89 - 2010, COI/T.20/Doc. n. 29/rev.0 2009
Valutazione organolettica - Organoleptic assessment	COI/T.20/Doc. No 15/Rev. 8 2015 + Reg. CEE 2568/1991 allegato XII + Reg. UE 1348/2013 allegato V + Reg. UE 1833/2015 allegato V + Reg. UE 1227/2016 allegato II

18A01832

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 marzo 2018.

**Individuazione degli ostacoli tecnici o degli oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo di presenza di più tipologie di carburanti negli impianti di distribuzione di carburanti.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed in particolare l'art. 83-*bis*, comma 17, prevede che «Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela

della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo come individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la

